



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

***REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI
DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E
ZOOTECNICHE AI SENSI DELLA L.R. 23/98***

INDICE

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE AI SENSI DELLA L.R. 23/98

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi Generali.....	3
Art. 2 - Requisiti soggettivi per la presentazione delle istanze.....	3
Art. 3 - Ambito e modalità di applicazione.....	3

CAPO II - ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALL'AGRICOLTURA, ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI O UTILIZZATI A PASCOLO E ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Art. 4 - Tipologia di danni ammessi ad indennizzo.....	4
Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle richieste di constatazione del danno – avvio del procedimento	5
Art. 6 - Copertura finanziaria e importo massimo liquidabile.....	6
Art. 7 - Procedimento per l'accertamento dei danni alle produzioni agricole e alle opere	7
Art. 8 - Cause di rigetto dell'istanza e tipologie di danni alle produzioni agricole per i quali non è ammissibile la richiesta di indennizzo.....	7
Art. 9 - procedimento per l'accertamento dei danni alle produzioni zootecniche.....	8
Art. 10 - cause di rigetto dell'istanza e tipologie di danni alle produzioni zootecniche per i quali non è ammissibile la richiesta di indennizzo.....	9
Art. 11 - criteri per la valutazione del danno.....	10
Art. 12 - liquidazione.....	10
Art. 13 - Entrata in vigore e approvazione allegati.....	11

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito delle competenze attribuite alla Città Metropolitana di Cagliari dalle leggi in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e dell'attività venatoria, con particolare riferimento alla L. 157/92 (artt. 14 e 26), L.R. 23/98 (art.59), L.R. n. 4/2006 (art. 22), nonché al Decreto Assessoriale approvato con deliberazione GR 21/59 del 16-07-2003, alla determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura della Regione Sardegna n. 1118 del 26.10.2010 e alla Delibera di Giunta Regionale n.44/21 del 25.07.2016. Agli atti richiamati si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto negli articoli che seguono.
2. Oggetto del regolamento è la disciplina dei criteri per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, non altrimenti risarcibili, alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni agricoli ad esse pertinenti. Sono indennizzabili i danni conseguenti a un'azione della fauna selvatica che determini la riduzione quantitativa di una coltura agricola, o del patrimonio e/o della produttività di un allevamento ovvero la menomazione funzionale di un'opera pertinente all'attività agricola.
3. La Città Metropolitana di Cagliari potrà svolgere attività di informazione, formazione, anche attraverso progetti e corsi per i soggetti impegnati nelle varie attività, e sperimentazione nel campo della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole e forestali.

ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. L'indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle colture agricole e forestali, alle produzioni zootecniche e alle opere, è riservato a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Essere titolari di partita IVA nel settore agricolo;
 - b. Essere regolarmente iscritti presso il registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A (Camera di Commercio Industria e Artigianato)
 - c. Essere proprietari/conduttori dei terreni in cui si sono verificati i danni
 - d. Essere in regola con l'aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN ai sensi del DPR 530/1999.

ART. 3 - AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. I terreni/allevamenti dove insistono le colture/animali oggetto di danneggiamento devono trovarsi all'interno del territorio della Città Metropolitana di Cagliari.
2. Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 44/21 del 25/07,2016 sono indennizzabili i danni:

- a. arrecati tutto l'anno dalla fauna selvatica (protetta e cacciabile) all'interno degli istituti di protezione (Oasi permanenti di Protezione Faunistica e di cattura, Zone Temporanee di ripopolamento e cattura, Parchi Regionali e Nazionali);
 - b. arrecati tutto l'anno dalla fauna selvatica protetta (non cacciabile) in tutto il territorio provinciale, ad eccezione di quanto indicato al comma 3;
 - c. arrecati dalla fauna selvatica cacciabile in tutto il territorio provinciale, ad eccezione di quanto indicato al comma 4, esclusivamente se il danno viene arrecato nel periodo dell'anno nel quale la caccia non è consentita.
3. Gli indennizzi così stabiliti sono soggetti all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (c.d. "de minimis agricolo"), che stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari;
4. Sono esclusi dall'indennizzo i danni che si verificano nei territori:
- a. dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, (art 29 commi 4-5 L.R. 23/98);
 - b. delle Aziende Faunistico - Venatorie, (art 32 L.R. 23/98);
 - c. delle Aziende Agri - Turistico - Venatorie, (art 34 L.R. 23/98);
 - d. degli A.T.C. (art. 52 L.R.23/98);
 - e. delle Zone di Addestramento per i cani e per le gare degli stessi. (art. 38 L.R. 23/98);
 - f. dei Fondi Chiusi (art. 58 e art. 61 lettera s L.R. n° 23/98).
5. all'interno degli istituti di cui al comma 4 eventuali indennizzi sono a carico dei rispettivi titolari, o degli organismi preposti alla gestione.

CAPO II - ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALL'AGRICOLTURA, ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI O UTILIZZATI A PASCOLO E ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

ART. 4 - TIPOLOGIA DI DANNI AMMESSI AD INDENNIZZO

1. Sono ammessi a indennizzo i seguenti danni:
 - a. **Danni alle produzioni agricole**
 - I. Colture erbacee compresi i pascoli naturali;
 - II. Colture arboree;
 - III. Colture florovivaistiche.
 - b. **Danni alle produzioni zootecniche**
 - I. danni da animali selvatici predatori al patrimonio zootecnico consistenti in:
 - II. danni diretti (morte o ferite) ad animali inclusi nel ciclo produttivo aziendale;

III. danni indotti (perdite produttive e riproduttive) ad animali inclusi nel ciclo produttivo aziendale.

c. Danni alle opere approntate su terreni coltivati purché pertinenti al fondo e necessari per la conduzione dello stesso.

Ai fini del presente regolamento sono considerate opere approntate sui terreni coltivati:

- I. Impianti per l'irrigazione;
- II. strutture di sostegno alle colture;
- III. Recinzioni;
- IV. Sistemi di forzatura;
- V. terrazzamenti e lunettamenti.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONSTATAZIONE DEL DANNO – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento che subiscono danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle produzioni zootecniche devono produrre richiesta di indennizzo alla Città Metropolitana di Cagliari, mediante:

- a) Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.gov.it ;
- b) raccomandata A/R indirizzata a: Città Metropolitana di Cagliari (Via Cadello 9/b 09121 Cagliari) ;
- c) consegna a mano presso l'ufficio protocollo di una delle sedi della Città metropolitana di Cagliari (Via Cadello 9/b e Viale Ciusa 21);

2. L'istanza dovrà essere trasmessa :

- a) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla rilevazione del danno nel caso di danni alle colture agricole e alle opere;
- b) entro 15 (quindici) giorni lavorativi nel caso di danni alle produzioni zootecniche. Resta comunque salvo quanto disposto dall'art. 9 in merito alla tempestiva richiesta della certificazione veterinaria;

3. Il procedimento di valutazione del danno avrà inizio al momento della ricezione dell'istanza da parte della Città Metropolitana. Qualora l'istanza spedita a mezzo PEC, farà fede la data di invio; qualora, invece, venga consegnata su supporto cartaceo presso l'ufficio protocollo farà fede il momento della consegna.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, verrà comunicato all'istante l'avvio del procedimento a norma dell'art. 7 della L. 241/1990. L'ufficio potrà procedere al sopralluogo di cui al successivo art. 7 anche prima dell'invio della comunicazione.

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento sarà indicato quanto segue:

- l'amministrazione competente

- l'oggetto del procedimento
- l'ufficio o la persona responsabile del procedimento
- la data entro la quale si concluderà il procedimento
- la data di presentazione dell'istanza e il relativo numero di protocollo assegnato
- l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti e l'orario di apertura

6. La domanda di indennizzo dei danni, dovrà essere presentata secondo la modulistica allegata al presente Regolamento, che potrà essere scaricata dal sito www.cittametropolitanacagliari.gov.it o richiesta agli Uffici della Città Metropolitana di Cagliari Via Caddello 9/b III° piano.

7. Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata di seguito:

A - Danni alle colture e alle opere

- fotocopia planimetria catastale del terreno con indicate le aree danneggiate;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
- ricevuta di versamento per spese di istruttoria di € 25,00 mediante versamento **su c/c postale n. 11310091 intestato Città Metropolitana di Cagliari - causale "SPESE ISTRUTTORIA DANNI FAUNA SELVATICA annualità...."**.

B - Danni alle produzioni zootecniche

- verbale di accertamento redatto dalla stazione forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio dal quale risultino informazioni riguardanti la vocazione o la presenza della specie selvatica responsabile del danno nel luogo della predazione, informazioni sugli eventuali divieti di pascolo, sulla presenza di cani randagi e sulla tipologia di allevamento;
- fotocopia planimetria catastale del terreno comprendente l'azienda in oggetto, con indicata l'area dove si è verificato l'evento dannoso;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- certificato del veterinario ASL competente per territorio redatto sul modello regionale "procedura standard di accertamento danni al bestiame da predatori" art. 39 L.R.23/98,
- ricevuta di versamento per spese di istruttoria di € 25,00 mediante versamento **sul c/c postale n. 11310091 intestato alla Città Metropolitana di Cagliari - causale "SPESE ISTRUTTORIA DANNI FAUNA SELVATICA annualità...."**.

ART. 6 - COPERTURA FINANZIARIA E IMPORTO MASSIMO LIQUIDABILE

1 Gli indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica saranno finanziabili per un importo totale variabile, stabilito sulla base dell'apposito finanziamento che verrà annualmente erogato dalla Regione Sardegna e in funzione delle richieste pervenute.

2 In considerazione del fatto che le risorse potrebbero non essere sufficienti a garantire l'intero indennizzo riconosciuto, la Città metropolitana potrà ridurre l'importo degli in-

dennizzi in proporzione alle risorse disponibili, sulla base di quanto disposto dalla RAS con nota prot. n. 22773 del 10 luglio 2006.

3 Resta fermo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione (c.d. "de minimis agricolo"), che stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

ART. 7 - PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE

1. Il competente Ufficio della Città Metropolitana di Cagliari verifica le richieste di accertamento danni alle colture ed opere mediante sopralluoghi, da effettuarsi entro un termine congruo all'effettivo rilevamento del danno denunciato e, in ogni caso, non superiore a 15 giorni naturali, consecutivi e continui dalla ricezione della denuncia.

2. Il sopralluogo verrà concordato con il soggetto richiedente mediante contatto mail o telefonico;

3. I sopralluoghi di accertamento dei danni alle colture e alle opere sono effettuati da tecnici incaricati dall'amministrazione provinciale alla presenza del titolare o suo delegato che dovrà indicare in maniera puntuale le aree danneggiate dalla fauna selvatica.. Essi verificano il danno, anche mediante, rilevamenti GPS (Global Positioning System) e/o fotografici;

4. All'atto di ogni sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale, il cui format è riportato all'Allegato C al presente Regolamento, contenente le seguenti informazioni:

a. le generalità del richiedente o dell'eventuale delegato che partecipa in contraddittorio al sopralluogo

b. gli estremi catastali delle particelle interessate

c. superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo o tipologia dell'opera danneggiata

d. descrizione della coltivazione danneggiata, o descrizione dell'opera danneggiata

5. Copia del verbale, datato e sottoscritto dal tecnico che effettua il sopralluogo e del privato danneggiato, dovrà essere consegnato contestualmente a quest'ultimo.

ART. 8 - CAUSE DI RIGETTO DELL'ISTANZA E TIPOLOGIE DI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE PER I QUALI NON È AMMISSIBILE LA RICHIESTA DI INDENNIZZO

1. L'istanza sarà rigettata quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) nell'istanza siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo il codice fiscale e il numero di telefono del richiedente e la firma;

b) l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte del perito della Città Metropolitana di Cagliari;

- c) venga constatato dall'Ufficio competente, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dell'istanza, la ripetuta irreperibilità del richiedente o del suo rappresentante all'indirizzo e/o al numero di telefono riportato sulla domanda
- d) manchi sul modulo di domanda l'indicazione della data esatta di rilevamento del danno da parte dell'interessato
- e) la domanda venga trasmessa oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla rilevazione del danno;
- f) la richiesta di documenti integrativi dovrà essere integrata entro i 30 giorni successivi alla richiesta di integrazione;
- g) il valore del danno accertato sia inferiore a € 100,00 (cento),
- h) non è certo il rapporto di causalità del danno e/o si è accertata la sussistenza di atteggiamenti di negligenza del danneggiato
- i) i danni sono oggetto di altre provvidenze o assicurazioni per la medesima causa
- j) i danni si sono verificati nei territori di cui all'art.3 comma 4
- k) i danni siano stati provocati da specie non appartenenti alla fauna selvatica, così come definita dall'art. 5, comma 1 della L.R. 23/98
- l) nel caso in cui al momento del sopralluogo le produzioni siano già state raccolte o comunque manomesse in modo tale che il danno e la sua causa non siano più verificabili
- m) I danni al pascolo in terreni in cui vige il divieto di pascolo.

2. Il procedimento di rigetto si conclude entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il responsabile del procedimento comunicherà l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza sarà comunicato al richiedente mediante PEC o Raccomandata AR precisando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Non si procederà alla comunicazione di cui al comma precedente nell'ipotesi in cui ciò sia reso impossibile a causa della carenza dei dati di cui alla lettera a) del comma 1.

ART. 9 - PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

1. Nel momento in cui venga rilevato un danno ad opera di fauna selvatica alle produzioni zootecniche il titolare dell'allevamento deve immediatamente contattare il servizio veterinario della ASL competente per territorio richiedendo un sopralluogo per l'accertamento del danno.

2. L'accertamento del danno alle produzioni zootecniche deve essere svolto dal medico veterinario della ASL competente per territorio, che dovrà, in riferimento alle proprie competenze e responsabilità, produrre apposita certificazione dalla quale emerga in modo inequivocabile la causa del danno. La certificazione è prodotta utilizzando la modulistica standard della RAS.

ART. 10 - CAUSE DI RIGETTO DELL'ISTANZA E TIPOLOGIE DI DANNI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE PER I QUALI NON È AMMISSIBILE LA RICHIESTA DI INDENNIZZO

1. L'istanza sarà respinta quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nell'istanza siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo il codice fiscale e il numero di telefono del richiedente e la firma;
- b) l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte del medico veterinario; la domanda incompleta non venga integrata nei 30 giorni successivi alla richiesta di integrazione;
- c) il valore del danno accertato sia inferiore a € 100,00 (cento),
- d) non è certo il rapporto di causalità del danno e/o si è accertata la sussistenza di atteggiamenti di negligenza del danneggiato
- e) i danni sono oggetto di altre provvidenze o assicurazioni per la medesima causa
- f) I danni si sono verificati nei territori di cui all'art.3 comma 4;
- g) i danni siano stati provocati da specie non appartenenti alla fauna selvatica, così come definita dall'art. 5, comma 1 della L.R. 23/98
- h) il danno si è verificato in luoghi in cui sia vigente il divieto di pascolo
- i) nel caso di danni ad animali non inclusi ciclo produttivo dell'azienda;
- j) nel caso di danni ad animali non identificabili o non registrati secondo le normative vigenti
- k) assenza della carcassa dell'animale, nei casi di predazione al bestiame, tranne nei casi di danni agli apiari;
- l) nel caso di animali rinvenuti morti e il veterinario dichiara che non venga esclusa la morte del bestiame per altre cause;
- m) nel caso in cui il veterinario non abbia indicato la specie selvatica responsabile del danno
- n) l'allevatore non abbia attuato misure di protezione della carcassa da parte di animali necrofagi fino al momento della perizia da parte del veterinario accertatore;

2. Relativamente all'adozione del procedimento di rigetto si richiama integralmente quanto previsto all'art. 8, comma 2 e 3 del presente regolamento

ART. 11 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

1. In relazione alle Produzioni agricole il danno è stimato in base al valore della mancata produzione, con riferimento ai dati della statistica ufficiale, rilevati dalle sedi provinciali delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che indicano i prezzi medi delle singole colture per Provincia o in mancanza di tali dati, si fa riferimento ai dati della statistica ufficiale, rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica, su scala regionale al netto dell'incidenza delle spese non sostenibile in conseguenza del danno o il più probabile valore di mercato.
2. Si applicheranno, per la valutazione dei danni, i prezzi riferiti al momento dell'evento dannoso.
3. Il procedimento si baserà sulla valutazione dei frutti pendenti se si è nella fase intermedia o finale del ciclo produttivo o delle anticipazioni colturali se si è in fase iniziale del ciclo e sussistono le condizioni per la risemina o il reimpianto della coltura. Se il danno accertato non supera il 5% non è indennizzabile in quanto considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d'impresa.
4. In relazione alle opere la quantificazione del danno è calcolata sulla base del costo di ricostruzione, e tenendo conto delle condizioni in cui si trovava l'opera al momento del danneggiamento (vetustà, efficienza) e del valore di recupero dei materiali residui. Verranno applicati il prezzario regionale per le Opere di Miglioramento Fondiario vigente al momento della stima. La Città Metropolitana di Cagliari si riserva la possibilità di richiedere la documentazione attestante le spese sostenute (fatture) e di effettuare eventuale sopralluogo di verifica del ripristino delle opere. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di documentare il presumibile stato di efficienza e vetustà delle opere approntate sui terreni.
5. In relazione alle produzioni zootecniche i danni sono valutati con riferimento ai valori riportati sui bollettini ISMEA, riferiti alla Città Metropolitana e/o ex Provincia di Cagliari, all'epoca del danno. All'atto della stima si terrà comunque conto dell'età dell'animale, del sesso, della razza, dell'attitudine produttiva e del suo stato fisiologico.
6. Nell'eventualità di ferimento dell'animale durante l'atto di predazione che non comporti la morte o l'abbattimento del capo, è corrisposto un indennizzo fino al 100% del valore del capo, a compensazione della riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate, sostenute in conseguenza del danneggiamento, su attestazione del medico veterinario curante.
7. Il calcolo per la valutazione dell'indennizzo dei danni arrecati agli apiari viene effettuato secondo le direttive Regionali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.19/31 del 12.5.2010 utilizzando il prezzario regionale per le Opere di Miglioramento Fondiario vigente al momento della stima.

ART. 12 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di valutazione del danno e liquidazione dell'indennizzo è articolato nelle seguenti fasi subprocedimentali:

1° fase - valutazione del danno: si conclude con la consegna del verbale redatto in sede di sopralluogo (che ai sensi del precedente art. 7, verrà effettuato entro 15 giorni naturali, consecutivi e continui dalla ricezione della denuncia)

2° fase - riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennizzo: si conclude entro 30 giorni dal sopralluogo. Di essa verrà data apposita comunicazione al richiedente

3° fase - determinazione dell'importo spettante: si conclude entro 30 giorni dalla determinazione da parte della Regione Sardegna del fondo stanziato con apposito provvedimento emanato dalla Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente, purché siano disponibili i dati statistici di cui all'art. 11 comma 1 del presente regolamento. Nell'ipotesi in cui tali dati non siano disponibili, il termine rimane sospeso. La determinazione dell'importo verrà comunicata al richiedente entro 30 giorni dall'avverarsi dell'ultima delle due condizioni indicate. Contestualmente alla comunicazione, il richiedente verrà invitato dalla Città Metropolitana a presentare apposita dichiarazione sostitutiva relativa ai finanziamenti ottenuti in regime "de minimis" nel triennio di riferimento. La dichiarazione dovrà essere redatta sull'apposito modulo allegato al presente regolamento. La mancata presentazione senza giustificato motivo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.

4° fase - conclusione del procedimento. In seguito alla verifica sull'autocertificazione di cui sopra, l'esito potrà essere:

- negativo (superamento dell'importo massimo previsto dalla normativa sugli aiuti *de minimis*): il provvedimento sarà emesso entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva. Entro tale termine verrà inviato preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10Bis della L. 241/1990. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di diniego interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

- positivo: il procedimento si concluderà con la liquidazione dell'importo stabilito entro 60 giorni dall'accreditamento dei fondi da parte della Regione alla Città Metropolitana.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E APPROVAZIONE ALLEGATI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. Unitamente al presente Regolamento viene approvata la seguente modulistica che potrà essere oggetto di revisione, laddove se ne manifesti l'esigenza, ad opera del responsabile del procedimento:

- **Allegato A** - Istanza di indennizzo danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole (art 59, L.R. n. 23/98 - art. 22 L.R. n. 4/2006);

- **Allegato B** - Istanza di indennizzo danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni zootecniche (art 59, L.R. n. 23/98 - art. 22 L.R. n. 4/2006);
- **Allegato C** - Verbale accertamento danni alle colture causati da fauna selvatica - Art. 55 L.R. 28/04/1978 n° 32 e art 59 L.R. 29/07/1998 n° 23;
- **Allegato D** - Autocerificazione "De minimis";
- **Allegato E** - Procedura Standard di accertamento danni al bestiame da predatori;
- **Allegato F** - Verbale di accertamento dei danni da gruccioni agli apiari;